

ACCORDO

La **Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata** (di seguito anche "Agenzia o ANBSC"),

E

La **Banca d'Italia**,

di seguito congiuntamente indicate come le "**Parti**"

VISTO

- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 136/2010" (di seguito anche "Codice Antimafia") che attribuisce all'Agenzia, tra gli altri, i seguenti compiti (art. 110, comma 2): amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione; adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta;
- l'art. 113, co. 3 del Codice Antimafia, ai sensi del quale "*Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni in house ad esse riconducibili di cui può avvalersi con le medesime modalità delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici*";
- l'art. 48, co. 12-ter del Codice Antimafia, secondo il quale i beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere destinati alla vendita;
- l'art. 35 dello Statuto della Banca d'Italia, nonché l'art. 41 del Regolamento Generale della Banca d'Italia, in base ai quali la Banca d'Italia può ricevere depositi di terzi a custodia;
- l'art. 123 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che fa divieto di concedere scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte delle banche centrali degli Stati membri alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri;

CONSIDERATO CHE

- l'Agenzia ha manifestato alla Banca d'Italia l'esigenza di rinvenire un luogo dotato delle necessarie caratteristiche di sicurezza e di dimensione idoneo a custodire i beni mobili non registrati confiscati in via definitiva ai sensi del Codice Antimafia, rientranti nella propria gestione e in attesa della loro destinazione;
- la Banca d'Italia è disponibile a mettere a disposizione dell'Agenzia i propri locali per la custodia dei citati beni;

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Art. 1

Premesse e allegati

Le premesse riportate in narrativa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Oggetto e finalità dell'Accordo

Con il presente Accordo le Parti disciplinano la collaborazione istituzionale finalizzata allo svolgimento da parte della Banca d'Italia delle attività di custodia di beni mobili non registrati, confiscati in via definitiva e gestiti dall'Agenzia in attesa della loro destinazione.

Possono essere oggetto di custodia, nell'ambito della collaborazione istituzionale tra le Parti, unicamente i beni mobili non registrati (di seguito, "Beni") che:

- non costituiscono beni o oggetti pericolosi ai sensi della Circolare n. 245 della Banca d'Italia ("*Istruzioni sui depositi, accertamenti bancari e provvedimenti di sequestro*"), ricompresi nell'elenco di cui all'allegato "A" al presente Accordo;
- dispongono di un valore economico che l'Agenzia ha previamente comunicato alla Banca.

Gli aspetti tecnici della collaborazione sono disciplinati nell'Allegato Tecnico al presente Accordo.

Art. 3

Depositi

I Beni potranno essere depositati dall'Agenzia presso le Sedi della Banca d'Italia di Milano, Roma e Napoli, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza dell'Istituto e nei limiti delle disponibilità di spazio comunicate all'Agenzia dalla Banca d'Italia e dettagliate nell'allegato "B".

I Beni dovranno essere preventivamente inseriti dall'Agenzia in plichi chiusi, sigillati con sistema antieffrazione e siglati. Per agevolare le successive operazioni di movimentazione e di restituzione dei Beni, l'Agenzia ha definito un proprio sistema di catalogazione dei plichi, comunicato preventivamente alla Banca d'Italia.

Per il deposito di ciascun plico sarà compilato un atto in duplice originale che conterrà l'indicazione del valore del plico medesimo dichiarato dall'Agenzia sulla base dei Beni in esso contenuti.

La dimensione e le modalità di confezionamento dei plichi, nonché la tempistica dei depositi sono stabiliti nell'Allegato Tecnico al presente Accordo. La Banca d'Italia può, in presenza di giustificati motivi, modificare l'Allegato Tecnico dandone comunicazione scritta all'Agenzia con un preavviso di almeno 45 giorni di calendario.

Art. 4

Operazioni di deposito, movimentazione e restituzione dei Beni

Tutte le operazioni di deposito dei plichi, di movimentazione dei Beni e di loro restituzione dovranno essere eseguite in appositi locali e agli orari e alle condizioni previamente indicati dalla Banca d'Italia, previa richiesta, con esclusione di qualsiasi interferenza con l'ordinaria attività di introito/esito valori svolta presso le Sedi della Banca d'Italia ove i Beni stessi saranno depositati.

L'Agenzia comunicherà di norma a mezzo posta elettronica ordinaria alla Banca d'Italia, con preavviso non inferiore a cinque giorni lavorativi, la richiesta di procedere per suo conto all'esecuzione delle operazioni di deposito, movimentazione e/o restituzione dei Beni e presenterà la documentazione indicata nell'Allegato Tecnico al presente Accordo.

Il personale dall'Agenzia o terzi dalla stessa incaricati (inclusi i periti nominati per eventuali operazioni estimabili relative ai Beni) potranno accedere ai locali della Banca d'Italia ai soli fini dello svolgimento delle operazioni di deposito, movimentazione (finalizzata, ad esempio, alla valutazione dei Beni) e/o restituzione dei Beni, previa regolare richiesta della ANBSC ed espressa autorizzazione della Banca d'Italia. In nessun caso sarà consentito l'accesso ai locali di sicurezza della Banca d'Italia.

Art. 5

Obblighi e responsabilità delle Parti

La Banca d'Italia riceve in deposito i plichi recanti i Beni, chiusi, sigillati e siglati, da collocare nei propri locali di sicurezza, alle condizioni ambientali normalmente ivi presenti, non assumendo responsabilità per eventuali danni, alterazioni o perimento degli stessi. La Banca d'Italia si impegna a preservare l'integrità materiale esteriore del deposito, così come presente al momento della consegna, e provvede alla custodia dei Beni alle condizioni stabilite nel presente Accordo, ma non risponde della conservazione dei Beni e di qualsivoglia danno derivante da vizi di essi o dall'imballaggio.

Nel caso in cui circostanze imprevedibili e urgenti lo richiedano, la Banca d'Italia può esercitare temporaneamente la custodia secondo modalità diverse da quelle convenute nel presente Accordo, dandone tempestivo avviso all'Agenzia.

L'Agenzia espressamente esonera la Banca d'Italia, i componenti dei suoi organi e i suoi dipendenti, a partire dal momento della consegna e fino alla definitiva restituzione dei Beni, da ogni responsabilità per qualsivoglia danno diretto o indiretto subito dai Beni stessi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la perdita, l'avaria, il danneggiamento, il furto, il deterioramento) in relazione a eventi occorsi nelle attività di deposito e a ogni altro evento a ciò connesso, anche derivante dalla condotta di terzi, salvi i casi di dolo o colpa grave della Banca d'Italia.

L'Agenzia è la sola responsabile dei danni che i Beni, ovvero la loro mutazione o alterazione, in qualsiasi modo verificatesi, dovessero arrecare alle strutture della Banca d'Italia, ai suoi dipendenti e ai terzi.

Art. 6

Corrispettivo

L'Agenzia riconosce alla Banca d'Italia un corrispettivo per l'attività oggetto del presente Accordo, determinato in base ai seguenti criteri correlati ai servizi svolti dalla Banca d'Italia medesima:

- impegno stimato del personale;
- recupero forfettario delle spese vive relative agli immobili, sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Il corrispettivo annuo è quantificato tra le parti in complessivi euro 22.868,00 (allegato "B"), oltre IVA, che l'Agenzia si obbliga a corrispondere alla Banca d'Italia, su base annuale, entro il primo mese successivo all'anno - decorrente dalla data di stipula del contratto - di svolgimento da parte della Banca d'Italia delle

attività di custodia dei Beni, a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sul conto corrente codice IBAN IT14U0100003211000000BAN698.

Ove i Beni venissero ritirati dall'Agenzia prima della scadenza del periodo pattuito, in considerazione dell'effettiva incidenza di tale anticipato ritiro sulle modalità di prestazione dei servizi svolti dalla Banca d'Italia, le Parti potranno concordare una modifica del corrispettivo dovuto in funzione del periodo di effettivo deposito.

Art. 7

Referenti della collaborazione

Le Parti individuano quali referenti per la collaborazione: per l'Agenzia dott.ssa Mariarosa Turchi; per la Banca d'Italia dott.ssa Antonella Aleandri.

Per agevolare le operazioni di deposito, movimentazione e restituzione dei Beni presso le Sedi della Banca d'Italia di Milano, Roma e Napoli le Parti individuano anche un referente per l'area di riferimento, indicato nell'Allegato Tecnico.

Al fine di agevolare le comunicazioni e gli scambi informativi, le Parti indicano le seguenti caselle di posta elettronica ordinaria:

- a) per l'Agenzia: Mariarosa.Turchi@anbsc.it;
- b) per la Banca d'Italia: Antonella.Aleandri@bancaditalia.it.

Art. 8

Durata e revisione dell'Accordo

Il presente Accordo ha durata di 2 anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, e potrà essere rinnovato solo in forma espressa, previa manifestazione di reciproco interesse tra le Parti, da comunicarsi nei sei mesi antecedenti alla scadenza. Nelle more della definizione di un nuovo accordo, le Parti possono concordare una proroga delle disposizioni dell'Accordo in scadenza.

L'Accordo potrà essere integrato e modificato di comune accordo fra le Parti, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di aggiornare il corrispettivo sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalla Banca d'Italia e di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa, previa comunicazione in forma scritta.

Art. 9

Riservatezza - Dati personali

Le informazioni scambiate tra le Parti in attuazione dell'Accordo sono coperte da riservatezza e non possono essere in alcun modo divulgate a terzi estranei all'esecuzione dell'Accordo stesso.

Il trattamento dei dati personali acquisiti dalle Parti in esecuzione del presente Accordo sarà improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal Regolamento (UE) n. 2016/679/UE (*"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*), nonché all'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*).

Art. 10

Controversie

Eventuali controversie che dovessero derivare dall'applicazione del presente Accordo sono devolute alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, ai sensi degli articoli 14 e 135, comma 1, lett. p) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 11

Pubblicità dell'Accordo

Dell'esistenza dell'Accordo è data notizia sul sito internet di entrambe le Parti.

Per l'Agenzia

Per la Banca d'Italia

BENI O OGGETTI PERICOLOSI ESCLUSI DALLA COLLABORAZIONE

1. Materiali od oggetti esplosivi, combustibili o infiammabili;
2. Sostanze velenose, nocive, o altrimenti dannose per la salute umana, siano esse sintetiche (gas, acidi e altri composti chimici venefici) o naturali (virus, batteri, preparati medici anche solo potenzialmente dannosi) o di altro tipo (droghe e sostanze stupefacenti);
3. Armi (da fuoco o da taglio), munizioni, caricatori od oggetti da guerra in genere;
4. Materiali radioattivi o soggetti ad alterazione o a mutamento di stato a prescindere da sollecitazione.

DIMENSIONI DEI LOCALI DISPONIBILI E TARIFFAZIONE¹

Corrispettivo per locazione immobili a ANBSC (dati in Euro)

Struttura	Dimensione locali in metri quadrati	Corrispettivo annuale
Milano	81	7.084
Roma Sede	92	7.318
Napoli	146	8.467
Corrispettivo complessivo annuale		22.868

¹ Al corrispettivo indicato andrà applicata l'IVA con aliquota al 22% che l'Agenzia corrisponderà direttamente all'Amministrazione Finanziaria in regime di *split payment*.

Dimensione e modalità di confezionamento dei plichi

I beni affidati dalla Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata ("ANBSC" o "Agenzia") alla custodia della Banca d'Italia - presso le sue Sedi di Milano, Roma e Napoli - sono inseriti in apposite scatole di materiale indeformabile individualmente sigillate e siglate dall'Agenzia anteriormente alla consegna.

Le scatole sono protette da sistemi antieffrazione e il sigillo riporta un codice univoco, da indicare anche nella documentazione a corredo delle operazioni di deposito, movimentazione e restituzione dei Beni.

Le scatole possono avere 3 diversi formati:

- piccolo: 40x15x20 cm;
- medio: 40x30x20 cm;
- grande: 75x55x14 cm.

I plichi depositati, che possono avere un peso massimo di 8,5 kg, sono individuati sulla base di un numero progressivo e della data di deposito, e sono etichettati secondo modalità definite dall'Agenzia in modo da favorire le operazioni di restituzione e/o movimentazione dei plichi. Gli stessi devono recare l'indicazione del valore dichiarato dall'Agenzia.

Frequenza e modalità delle operazioni di deposito, movimentazione e restituzione

Le operazioni di deposito e restituzione delle scatole sigillate dovranno essere documentate attraverso compilazione e firma, da parte del personale della ANBSC e della Banca d'Italia, di un'"istanza di costituzione di deposito" e di un "verbale di deposito", ovvero di un'"istanza di restituzione" e di un "verbale di restituzione", i cui moduli sono acclusi al presente allegato. Per le richieste di accesso, che comportano la mera movimentazione del bene e non anche la sua restituzione, dovrà essere compilato l'accluso modulo "richiesta e verbale di accesso".

Le operazioni di deposito, movimentazione e restituzione, di norma non superiori a due nell'arco del mese, avverranno nelle fasce orarie preventivamente concordate con il "referente" designato dalla Banca d'Italia per ciascuna delle proprie Sedi di Milano, Roma e Napoli e saranno comunicate con un preavviso di norma di almeno cinque giorni lavorativi. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, dal 18 dicembre al 10 gennaio di ogni anno, nonché nelle due settimane precedenti le festività pasquali, le operazioni di deposito, movimentazione e restituzione dovranno essere preventivamente comunicate con un preavviso di norma di almeno dieci giorni lavorativi.

Le richieste di accesso dovranno contenere l'indicazione del numero progressivo, della data di deposito dei plichi e altresì della durata prevista dell'accesso. Resta fermo che, per le operazioni di stima, in caso di mancato completamento nella giornata prevista, la stessa può concludersi in altro giorno da concordare con il "referente" designato dalla Banca d'Italia, previo ricovero dei beni nei locali di sicurezza al termine della giornata lavorativa.

In caso di accessi necessari a effettuare operazioni di stima dei beni depositati, la Banca d'Italia metterà a disposizione - presso le proprie Sedi di Milano, Roma e Napoli - locali idonei nei quali possano essere svolte tali operazioni, che dovranno avvenire senza alcun coinvolgimento del personale della Banca.

Nel caso in cui l'accesso non abbia luogo nella data originariamente indicata, andrà richiesto - con le medesime modalità - un nuovo accesso.

L'Agenzia comunicherà alla Banca l'elenco - da mantenere sempre aggiornato - di tutte le persone abilitate ad accedere ai locali di quest'ultima per compiere le operazioni di deposito e restituzione delle scatole, con indicazione del documento di identità e della firma di ciascuna.

Ciascuna richiesta di accesso dovrà essere completa dell'indicazione dell'identità della/e persona/e che interverranno per conto della ANBSC (inclusi i periti incaricati delle operazioni di stima). La Banca d'Italia provvederà all'identificazione ai fini dell'accesso ai locali.

Qualora l'ANBSC si avvalsesse di automezzi scortati per effettuare depositi e operazioni di movimentazione, nella richiesta deve essere indicata la targa dei veicoli.

Referenti per la collaborazione

La Banca d'Italia e l'Agenzia individuano uno o più nominativi di riferimento (con condivisione di numero di telefono e di indirizzo di posta elettronica ordinaria) al fine di gestire tutte le attività di deposito, movimentazione e restituzione dei plichi.

La Banca d'Italia individua i seguenti referenti:

- Sede di Milano: dott.ssa Lucilla Asciano, dott.ssa Donatella Sansonetti (sostituto);
- Sede di Roma: dott. Fulvio Nispi Landi, dott. Salvatore Olivadese (sostituto);
- Sede di Napoli: dott. Ferdinando Sasso, dott. Carlo Donnarumma (sostituto).

L'Agenzia individua i seguenti referenti:

- Sede di Milano: dott.ssa Simona Enrica Ronchi;
- Sede di Roma: dott.ssa Mariagrazia Di Iasi;
- Sede di Napoli: dott.ssa Daniela Lombardi.

I nominativi in parola potranno essere variati con scambio di comunicazione via posta elettronica certificata.

MODULISTICA PER LE OPERAZIONI DI DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE

- 1. ISTANZA DI COSTITUZIONE DI DEPOSITO**
- 2. VERBALE DI DEPOSITO**
- 3. ISTANZA DI RESTITUZIONE**
- 4. VERBALE DI RESTITUZIONE**
- 5. RICHIESTA E VERBALE DI ACCESSO**

1. ISTANZA DI COSTITUZIONE DI DEPOSITO

...l... sottoscritt... nat... a (.....), il
...../...../....., residente in, via (.....),
codice fiscale, che interviene in qualità di delegato della Agenzia
Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità
Organizzata ("ANBSC" o "Agenzia"), giusta (*atto attributivo dei poteri al
delegato che interviene per effettuare il deposito stesso*), ai sensi dell'Accordo concluso tra ANBSC
e Banca d'Italia in data/...../.....,

CHIEDE:

alla Banca d'Italia di costituire un deposito presso la Sede di dell'Istituto,
intestato alla ANBSC e avente a oggetto un/x plico/hi chiuso/i, sigillato/i con sistema antieffrazione
riportante un codice univoco e siglato/i, contenente/i beni non ricompresi tra quelli di cui
all'allegato A dell'Accordo medesimo. Il/i plico/hi, individuato/i dal numero progressivo
....., riporta/no il valore dichiarato di € (...../.....).

(luogo), (data)

Firma (in rappresentanza della ANBSC)

.....

2. VERBALE DI DEPOSITO

Con il presente verbale si dà atto che in data/...../....., su richiesta dell'Agencia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC), formulata in data/...../....., ai sensi dell'Accordo concluso tra ANBSC e Banca d'Italia in data/...../....., dal delegato ANBSC sig., nat... a (....), il/...../....., residente in, via (....), codice fiscale, identificato a mezzo

SI RICEVE IN DEPOSITO

il plico chiuso, sigillato e siglato con sistema antieffrazione riportante un codice univoco, recante il numero progressivo, che riporta il valore dichiarato di € (...../.....).

Il plico verrà custodito in apposito locale di sicurezza della Sede di della Banca d'Italia, nelle condizioni ambientali normalmente ivi presenti.

Il plico, come in precedenza individuato, è consegnato dal delegato ANBSC ai dipendenti addetti alla Sede di della Banca d'Italia di seguito individuati:

- -
- -
(generalità complete e funzione dei dipendenti che intervengono per la ricezione in deposito)

Per le condizioni di deposito si fa rinvio a quanto stabilito tra la Banca d'Italia e la ANBSC nel citato Accordo e nei relativi allegati.

(luogo del deposito), (data del deposito)

Firma (in rappresentanza della ANBSC)

.....

Firma (nominativi della Banca d'Italia intervenuti)

.....

.....

NOTE

.....

.....

.....

3. ISTANZA DI RESTITUZIONE DI PLICHI IN DEPOSITO

...l... sottoscritt... nat... a(....), il
...../...../....., residente in, via (....), codice
fiscale, che interviene in qualità di delegato della Agenzia Nazionale per
l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata
("ANBSC" o "Agenzia"), giusta (*atto attributivo dei poteri al delegato
richiedente la restituzione del deposito*), ai sensi dell'Accordo concluso tra ANBSC e la Banca d'Italia
in data/...../.....,

CHIEDE

alla Banca d'Italia la restituzione del deposito costituito presso la Sede di
dell'Istituto in data/...../....., come da verbale di deposito in data/...../....., intestato alla
ANBSC e avente a oggetto un plico chiuso, sigillato e siglato, individuato dal numero progressivo
.....
(luogo), (data)

Firma (in rappresentanza della ANBSC)

.....

4. VERBALE DI RESTITUZIONE DI PLICHI IN DEPOSITO

Con il presente verbale si dà atto che in data/...../....., su richiesta dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC), formulata in data/...../..... , ai sensi dell’Accordo concluso tra ANBSC e Banca d’Italia in data/...../....., dal delegato ANBSC sig., nat.... a(....), il/...../....., residente in , via (....), codice fiscale, identificato a mezzo

SI RESTITUISCE

alla medesima ANBSC, in persona del citato delegato, il plico chiuso, sigillato e siglato, recante il numero progressivo

Il plico, come in precedenza individuato, è consegnato al delegato ANBSC dai dipendenti addetti alla Sede di della Banca d’Italia di seguito individuati:

- -
- -
(generalità complete e funzione dei dipendenti che intervengono per la restituzione del deposito)

Il plico viene restituito chiuso, sigillato con sistema antieffrazione riportante un codice univoco e integro, come dichiarato dai citati dipendenti della Banca d’Italia e accertato dal delegato ANBSC.

Con il presente atto, la ANBSC, in persona del proprio delegato, dichiara di non avere nulla a che pretendere dalla Banca d’Italia in relazione alle modalità e condizioni di deposito del plico oggetto della restituzione ed esonera espressamente la Banca d’Italia da ogni e qualsivoglia responsabilità connessa alle condizioni di deposito e alla regolare restituzione del plico depositato.

(luogo), (data)

Firma (in rappresentanza della ANBSC)

.....

Firma (nominativi della Banca d’Italia intervenuti)

.....

.....

NOTE

.....

.....

.....

5. RICHIESTA E VERBALE DI ACCESSO

RICHIESTA DI ACCESSO

...l... sottoscritt... nat... a(....), il
...../...../....., residente in, via (....), codice
fiscale, che interviene in qualità di delegato della Agenzia
Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità
Organizzata ("ANBSC" o "Agenzia"), giusta (*atto attributivo dei poteri al
delegato che interviene per effettuare il deposito stesso*), ai sensi dell'Accordo concluso tra ANBSC
e Banca d'Italia in data/...../.....

CHIEDE

alla Banca d'Italia di accedere ai locali della Sede di dell'Istituto presso cui è
custodito il plico identificato dal numero progressivo, depositato in data
...../...../....., come da relativo verbale di deposito, per lo svolgimento dell'operazione di
..... della durata stimata in

Ai sensi di quanto previsto dal citato Accordo, si acconsente a che l'accesso sia effettuato in presenza
del personale incaricato della Banca d'Italia.

(luogo), (data)

Firma (in rappresentanza della ANBSC)

.....

VERBALE

In data/...../....., su richiesta dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC), formulata in data/...../..... dal delegato sig., nat... a(....), il/...../....., residente in via (....), codice fiscale è stato consentito l'accesso ai locali della Banca d'Italia presso cui è custodito il plico identificato dal numero progressivo, depositato in data/...../....., per lo svolgimento dell'operazione di

L'operazione ha avuto inizio alle ore ed è terminata alle ore

Il plico è stato restituito chiuso, sigillato con sistema antieffrazione riportante un codice univoco e siglato ai dipendenti addetti alla Sede di della Banca d'Italia di seguito individuati:

- -
 - -
- (generalità complete e funzione dei dipendenti che intervengono)*

(luogo), (data)

Firma (in rappresentanza della ANBSC)

.....

Firma (nominativi della Banca d'Italia intervenuti)

.....

.....

NOTE

.....

.....

.....